

ATTO CAMERA**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/12552****Dati di presentazione dell'atto**

Legislatura: 17

Seduta di annuncio: 591 del 16/03/2016

FirmatariPrimo firmatario: [LACQUANITI LUIGI](#)

Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO

Data firma: 16/03/2016

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
ZAN ALESSANDRO	PARTITO DEMOCRATICO	16/03/2016
ROSTELLATO GESSICA	PARTITO DEMOCRATICO	16/03/2016

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 16/03/2016

Stato iter: IN CORSO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-12552

presentato da

LACQUANITI Luigi

testo di

Mercoledì 16 marzo 2016, seduta n. 591

LACQUANITI, ZAN e ROSTELLATO. — *Al Ministro della giustizia*. — Per sapere – premesso che: in data 6 febbraio 2016 è entrato in vigore il decreto legislativo n. 8 del 2016, con il quale sono depenalizzati e trasformati in illeciti amministrativi una serie di reati considerati di minor allarme sociale, tra cui tutti i reati per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda previsti al di fuori del codice penale ed una serie di reati presenti invece nel codice penale, con esclusione dei reati previsti dalla normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ambiente territorio e paesaggio, sicurezza pubblica, giochi d'azzardo e scommesse, armi, elezioni e finanziamento ai partiti;

la depenalizzazione persegue gli obiettivi di deflazionare il sistema penale: data la scarsa offensività degli illeciti, si ritiene che l'applicazione di una sanzione amministrativa in tempi rapidi e certi avrà un effetto dissuasivo maggiore rispetto alla minaccia di un processo penale destinato spesso a cadere nel nulla;

tra le fattispecie depenalizzate previste nel codice penale è compresa quella degli atti contrari alla pubblica decenza (articolo 726 c.p.);

per diversi anni l'articolo 726 del codice penale è stato utilizzato per sanzionare la pratica del naturismo, ma la sentenza della Corte di Cassazione n. 3557 del 2000 afferma che il naturismo non sia assolutamente da considerare indecente, se praticato in luoghi adatti. Così il testo: «È evidente che non può considerarsi indecente, ad esempio, la nudità integrale di un modello o di un artista in un'opera teatrale o cinematografica, ovvero in un contesto scientifico o didattico, o anche di un naturista in una spiaggia riservata ai nudisti o da essi solitamente frequentata, mentre invece

suscita certamente disagio, fastidio, riprovazione chi fa mostra di sé, ivi compresi gli organi genitali, in un tram, in strada, in un locale pubblico, o anche in una spiaggia frequentata da persone normalmente abbigliate»;

la depenalizzazione degli atti contrari alla pubblica decenza con trasformazione in illecito amministrativo, apparentemente un passo avanti per il naturismo, rischia in realtà di trasformarsi in un *boomerang* con maggiori pregiudizi in capo ai naturisti;

prima infatti gli atti contrari alla pubblica decenza erano un reato contravvenzionale, punito con ammenda. Questo significa che, ricevuta la notizia di reato, il pubblico ministero spesso, se il fatto avveniva in una zona pacificamente dedita a naturismo, pur non regolamentato, richiedeva al giudice l'archiviazione;

ora, con la trasformazione in illecito amministrativo, che scatta automaticamente, oltre ad aver considerevolmente alzato la sanzione pecuniaria e reso più difficile per chi è colpito dalla sanzione opporvisi, l'ente che irroga la sanzione è il comune, con tutto l'interesse, per «fare cassa», a non archiviare la posizione, tramutando in questo modo la depenalizzazione in una beffa;

il naturismo è un movimento nato in opposizione al degrado della vita urbana, che persegue pratiche di vita all'aria aperta e, nel rispetto della persona, della natura e dell'ambiente circostante, utilizza il nudismo come forma di sviluppo della salute fisica e mentale, in armonia con la natura;

il numero di naturisti in Europa è attestato intorno ai 20 milioni di praticanti. In Italia, Paese nel quale non esiste una legge che regolamenti il nudismo, i naturisti si stimano siano circa 500.000;

diverse sono in questi anni le regioni che hanno approvato una legge in materia: Emilia Romagna, Abruzzo, Veneto; nel 2015 la regione Lombardia ha riconosciuto nella legge regionale sul turismo la pratica del naturismo;

nei Paesi europei il naturismo ricopre un importante settore del turismo estivo; nella sola Francia viene valutato circa un 20 per cento del turismo estivo. Spagna, Croazia, Grecia e Portogallo e poi i paesi del Centro e Nord Europa come l'Austria, la Svizzera, la Germania, il Belgio, l'Olanda, l'Ungheria, la Danimarca, la Gran Bretagna, sono tutte nazioni nelle quali il naturismo è ben presente;

per quanto riguarda i dati economici si possono solo fare delle ipotesi: se si calcola che almeno due milioni di naturisti potrebbero ogni anno venire in Italia a trascorrere le loro vacanze, se vi fosse una legge che non li sanzionasse, il giro d'affari potrebbe essere di almeno 1 miliardo di euro l'anno;

si consideri quindi, oltre allo spreco di risorse volte a reprimere il fenomeno del naturismo, il numero elevato di famiglie con bambini che, intendendo praticare il naturismo, si rivolgono ad altri Paesi europei come mete turistiche, sottraendo importanti entrate economiche al nostro Paese –;

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti, e se non ritenga che, a seguito dell'applicazione del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8 recante Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, con la depenalizzazione del reato di cui all'articolo 726 del codice penale, e con la sua conseguente trasformazione in illecito amministrativo, si rischi di ottenere il risultato, paradossale, di smentire nei fatti quello che è un orientamento maggioritario della giurisprudenza, sostanzialmente favorevole alla cultura naturista, che ha portato ad una depenalizzazione dei reati di cui all'articolo 726 c.p., ritornando a sanzionare in maniera economicamente più pesante pratiche oggi di fatto diffuse; considerato che si tratta di pratiche che vanno a parere degli interroganti, addirittura sostenute anche in ragione del considerevole indotto economico che queste apportano al settore turistico, quali iniziative rientranti nelle sue competenze intenda adottare al fine di chiarire le modalità di applicazione e l'entità delle sanzioni economiche riferite agli atti contrari alla pubblica decenza, onde evitare di colpire indebitamente chi pratica in modo lecito il naturismo. (4-12552)

Classificazione EUROVOC:

EUROVOC (Classificazione automatica provvisoria, in attesa di revisione):

codice penale

ammenda

turismo